

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

72.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BIANCA GELLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **MAURO SEPPIA**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge:</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Gelli Bianca, <i>Presidente</i> .....	3
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);		Buonocore Vincenzo .....	5
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);		Cafarelli Francesco .....	21
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);		Guerzoni Luciano .....	13
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);		Mattioli Gianni Francesco .....	6, 7, 10, 12, 21
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507) .....	3	Poli Bortone Adriana .....	7, 10, 12, 13, 21
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	5, 6, 7, 8 9, 11, 12, 13, 14, 21	Rallo Girolamo .....	12
		Ruberti Antonio, <i>Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	6, 7, 9 11, 12, 13, 14, 20
		Soave Sergio .....	5, 7, 9, 10, 11, 21
		Tamino Gianni .....	8, 10, 12
		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i> .....	4, 5, 11, 12, 14
		Viti Vincenzo .....	21
		Zevi Bruno .....	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Desidero precisare che l'inizio della seduta odierna è stato ritardato alle ore 9, per ottemperare a quanto disposto dal Presidente della Camera al termine della seduta notturna di ieri dell'Assemblea.

Ricordo che nella seduta di ieri la nostra Commissione aveva deliberato di chiedere alla Commissione affari costituzionali un riesame parziale del parere da essa espresso.

Al riguardo la I Commissione ha precisato che il senso del parere contrario espresso sugli identici emendamenti 12.8, 12.11 e 12.15 — soppressivi dell'articolo 12 — approvati in linea di principio dalla Commissione cultura, è quello di preservare comunque la materia recata dall'articolo 12 del testo unificato, ora interamente trasfusa nell'emendamento 11.29, sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione. Pertanto, un'approvazione definitiva dell'emendamento 11.29, con le modifiche derivanti dalla condizione posta dal parere della I Commissione, disciplinerebbe comunque la materia di cui all'articolo 12, soddisfacendo, quindi, il parere contrario sugli identici emendamenti prima menzionati, per cui si potrà procedere all'approvazione degli emendamenti in questione.

Comunico, altresì, che, in data 5 aprile 1990, la Commissione XI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi, mentre la Commissione bilancio, in data 11 aprile 1990, ha espresso il seguente parere:

« parere favorevole sull'emendamento 11.29 a condizione che, al comma 5, al terzo periodo, si preveda che agli sdoppiamenti possa procedersi in relazione a parametri certi e verificabili quale non risulta essere quello del numero degli iscritti ai singoli insegnamenti e che, sempre al comma 5, al quarto periodo,

dopo le parole "Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori universitari e dai ricercatori confermati" sia soppressa la parola "anche";

parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 11. 01 e 14. 03;

parere favorevole sull'emendamento 15. 1 a condizione che sia soppresso il comma 2 in quanto il conferimento di supplenze per insegnamenti sdoppiati, quale disciplinato dall'articolo 11, configura una modalità di esercizio di una facoltà già oggi prevista dall'ordinamento e come tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, e che, conseguentemente, nell'ambito dell'articolo 11, si preveda che gli oneri relativi alle supplenze restano a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

Avverto che il relatore Giancarlo Tesini, per ottemperare alle condizioni poste nei pareri delle Commissioni I e V, ha presentato i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 3. 8, dopo le parole:* sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere del Consiglio di Stato.  
0. 3. 8. 50.

*All'emendamento 8. 44 aggiungere il seguente periodo:* Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.  
0. 8. 44. 50.

*All'emendamento 11. 29, comma 5, dopo le parole:* ovvero di altra università. *aggiungere le seguenti:* Nell'attribuzione

delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 13 della presente legge, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.

0. 11. 29. 50.

*All'emendamento 11. 29, comma 5, sostituire le parole da:* Gli insegnamenti a: superiore a 250 *con le seguenti:* Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati nel caso in cui il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi, nell'ultimo anno accademico, sia superiore a 250.

0. 11. 29. 51.

*All'emendamento 11. 29, comma 5, dopo le parole:* ricercatori confermati *sopprimere la parola:* anche.

0. 11. 29. 52.

*All'emendamento 11. 29, comma 5, dopo le parole:* per affidamento, *che aggiungere le seguenti:* , con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

0. 11. 29. 53.

*All'emendamento 15. 1 sopprimere il comma 2.*

0. 15. 1. 50.

L'onorevole Tesini ha facoltà di illustrarli.

GIANCARLO TESINI, *Relatore.* Per ottemperare alle condizioni poste dai pareri della I e della V Commissione, propongo alcune modifiche degli emendamenti interessati dai pareri.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8, relativo all'introduzione, attraverso il diploma di laurea, della formazione ini-

ziale degli insegnanti delle scuole secondarie, materne ed elementari, si chiede di prevedere, nel procedimento relativo all'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, il parere del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda, invece, in generale, la formazione degli insegnanti della scuola secondaria superiore e delle scuole di specializzazione, disciplinata dall'emendamento 8.44, si chiede di introdurre un regolamento in tutti quei casi in cui sia prevista una limitazione nelle iscrizioni. Mi pare si tratti di una modifica tesa ad eliminare possibili abusi e pertanto condivisibile, salvaguardando però l'ottica generale che ispira il provvedimento al nostro esame, fondato sul principio dell'autonomia.

La Commissione affari costituzionali, inoltre, chiede di introdurre nel comma 5 dell'articolo 11 un principio che, ad avviso del relatore, era già rispettato nella originaria formulazione attraverso il riferimento alla normativa vigente in materia di supplenze, cioè al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: poiché si attribuisce ai ricercatori la possibilità di assumere supplenze, emerge la necessità di affermare chiaramente che comunque la precedenza spetta ai professori di ruolo.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la V Commissione bilancio ha posto la condizione che al terzo periodo del comma 5 si preveda che agli sdoppiamenti possa procedersi in relazione a parametri certi e verificabili. Infatti tale Commissione ritiene che non vi sarebbe la possibilità di una quantificazione certa degli oneri aggiuntivi al fine di risolvere il problema della copertura finanziaria. Noi avevamo introdotto una norma che faceva riferimento alle iscrizioni e innovava rispetto alla legge 13 agosto 1984, n. 477.

Mi è parso opportuno, dovendo rispettare questa condizione, di ritornare al criterio della possibilità dello sdoppiamento in relazione al numero degli studenti che abbiano sostenuto gli esami nell'anno accademico precedente. D'altra parte si tratta di una previsione che era contenuta nel decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 luglio 1980, n. 382, come norma transitoria, integrata successivamente nel 1984 appunto con la citata legge n. 477 da una serie di limiti e condizionamenti, che in questa sede sono soppressi. In base a tutti questi elementi e dovendo recepire l'indicazione della V Commissione bilancio, propongo, al quinto comma del mio emendamento 11.20, di sostituire le parole da « gli insegnamenti » a « superiore a 250 » con le seguenti « gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati nel caso in cui il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi, nell'ultimo anno accademico, sia superiore a 250 ».

La V Commissione bilancio chiede inoltre di sopprimere, sempre in relazione al comma 5 dell'emendamento 11.29, la parola « anche ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MAURO SEPPIA

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. La V Commissione bilancio chiede inoltre che si faccia riferimento ai problemi della copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 11 e non dell'articolo generale di copertura.

SERGIO SOAVE. Non ho capito il significato della proposta di sopprimere la congiunzione « anche ».

VINCENZO BUONOCORE. Ciò è limitativo. Qual è l'alternativa alla supplenza e all'affidamento?

PRESIDENTE. La parola « anche » stava appunto a significare che oltre alla supplenza e all'affidamento ci fosse qualche altro criterio di conferma.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. L'ultima condizione posta non ha alcuna rilevanza. Si tratta del trasferimento dell'inciso riguardante la copertura degli oneri aggiuntivi per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le supplenze e l'affidamento

all'articolo 11. In altri termini le parole « con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica » dovrebbero essere trasferiti dall'emendamento 15.9 al comma 5, dopo le parole « per affidamento, che » dell'emendamento 11.29. Come conseguenza di questa modifica, è necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Preso atto del valore condizionante dei pareri delle Commissioni I e V, sono favorevole ai subemendamenti del relatore che recepisco.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Intervengo per evidenziare un piccolo dettaglio nell'*editing* della legge, che ho già sottoposto ai funzionari e al relatore nei giorni scorsi al fine di trovare una soluzione. Credo che tutti noi fossimo d'accordo che nella norma transitoria si stabilisse l'equipollenza a tutti i fini della presente legge fra gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i ricercatori confermati. Purtroppo nella norma transitoria questo è sfuggito e sono citati solo i ricercatori. Credevamo che la formulazione della norma transitoria fosse stata corretta, ma ciò non è avvenuto e può creare difficoltà.

PRESIDENTE. Ritengo che il relatore e il Governo possano senz'altro farsi carico di trovare una soluzione adeguata alla questione nel prosieguo dell'esame del testo unificato. Se non sarà possibile introdurre la modifica in sede di coordinamento, in ogni caso rimane l'impegno del Governo a formulare una proposta in tal senso al Senato.

Ricordo che la Commissione ha già approvato gli articoli 1 e 2; con riferimento all'articolo 3, il relatore ha presentato il subemendamento 0.3.8.50 all'emendamento 3.8, approvato in linea di principio, volto a recepire la condizione espressa dal parere della I Commissione.

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.8.50 presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.8 del relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.9 del relatore, per il quale sono intervenuti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, già accolti in linea di principio nella seduta del 1° marzo 1990, per i quali sono intervenuti i pareri favorevoli senza condizioni delle Commissioni « filtro ».

Pongo in votazione l'emendamento 4.5 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.7 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che in precedenti sedute la Commissione ha già approvato gli articoli 5, 6, 7, e 7-bis. Passiamo pertanto agli emendamenti riferiti all'articolo 8, già accolti in linea di principio nella seduta del 14 marzo 1990.

Pongo in votazione l'emendamento 8.5 del relatore, per il quale non sono state poste condizioni nei pareri delle Commissioni « filtro ».

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.8.44.50, presentato dal relatore in ottemperanza della condizione posta dalla I Commissione.

SERGIO SOAVE. Sono d'accordo con la modifica proposta e con l'intenzione garantista, sottolineata dal relatore, contenuta nella richiesta della Commissione affari costituzionali; non vorrei però che, per una curiosa eterogenesi dei fini, andassimo ad operare un riconoscimento, seppure implicito, del numero chiuso. Sarebbe opportuno che il ministro fornisse assicurazioni in tal senso.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il subemendamento del relatore si riferisce solo ai corsi per i quali una limitazione delle iscrizioni è già espressamente prevista dalla legge, come per esempio i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria; non prefigura, pertanto, altre ipotesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.8.44.50 del relatore, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 8.44 del relatore, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 9, già accolto in linea di principio nella seduta del 15 marzo 1990, per il quale sono intervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti.

Pongo in votazione l'emendamento 9.47 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

*(È approvato).*

Essendo già stato approvato l'articolo 10, passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, già accolti in linea di principio nella seduta del 28 marzo 1990, per i

quali sono intervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti.

In ottemperanza alle condizioni poste dai pareri espressi dalla I e V Commissione, il relatore ha presentato quattro subemendamenti all'emendamento 11.29, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

Passiamo al subemendamento 0.11.29.50 del relatore.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Sono contrario al subemendamento del relatore 0.11.29.50.

Desidero contestare nella maniera più ferma il diritto della Commissione affari costituzionali a svolgere una funzione che non si limiti ad un filtro di costituzionalità, ma ad esprimere rilievi che riguardino anche il merito. Ciò è certamente inammissibile sotto il profilo formale, a prescindere dalla osservazione sul merito che in questo caso è semplicemente ridicola: in qualsiasi concorso i professori associati od ordinari hanno la precedenza rispetto ai ricercatori. Ciò che — ripeto — la Commissione cultura deve contestare con forza di fronte alla Presidenza della Camera è il diritto che la I Commissione si arroga di esprimere pareri anche sul merito dei provvedimenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritengo il rilievo formulato dall'onorevole Mattioli quanto mai pertinente, anche perché non è la prima volta che la Commissione affari costituzionali ci fa tornare indietro rispetto a decisioni di merito assunte in seguito a dibattiti meditati ed approfonditi. Non siamo, pertanto, d'accordo circa l'iter seguito dal relatore, che si è limitato al recepimento puro e semplice delle modifiche non suggerite, ma imposte dalla I Commissione.

Il subemendamento 0.11.29.50 del relatore propone di aggiungere una precisazione dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo.

Il secondo periodo del comma 5 stabilisce le modalità in virtù delle quali possono essere conferite le supplenze e, qualora fosse mantenuto il testo, si verrebbe a stabilire una doppia normativa. Non si tratta a mio avviso di un chiarimento, perché nel secondo periodo si prevede che

le supplenze possano essere attribuite nell'ambito di settori affini, mentre nel subemendamento ci si riferisce al medesimo settore scientifico-disciplinare.

In altri termini, se venisse accettato tale subemendamento del relatore all'emendamento 11.29, si introdurrebbe una norma in contrasto, a mio avviso, con il secondo periodo del comma 5, invece di semplificare le modalità applicative delle norme nelle supplenze, che già sono sufficientemente confuse. In esse infatti si fa riferimento prima ad un settore, poi ad un'area, quindi ad un raggruppamento di materie concorsuali. La normativa non è chiara e si farà fatica a livello di circolari interpretative per cercare di andare avanti in qualche modo.

Riteniamo che ciò sia molto limitativo. Il fatto grave è che proprio per un emendamento della sinistra indipendente, accettato in sede di discussione, abbiamo inserito un riferimento esplicito alle modalità non del provvedimento in discussione, ma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Negli articoli 9 e 10 del provvedimento al nostro esame è prevista chiarissimamente una scala di priorità. Non possiamo far riferimento al più volte citato decreto n. 382, nel secondo periodo del comma 5 ai settori della stessa facoltà o di altre facoltà di altre università, nel terzo periodo ad un solo settore disciplinare. Una norma del genere a mio avviso è caotica: non vorrei che la Commissione affari costituzionali nel laborioso intento di volerci dare alcuni suggerimenti, ci avesse in realtà indicato il modo per confondere ancora di più le idee e soprattutto per rendere impossibile l'applicazione di una norma precisa. Può darsi anche che l'intento della I Commissione affari costituzionali sia quello di creare le condizioni per rivedere daccapo tutta la materia, il che non sarebbe male, proprio per dare chiarezza interpretativa.

**PRESIDENTE.** Ieri in occasione della comunicazione del parere della Commissione affari costituzionali, nel merito abbiamo chiesto il riesame di tale parere per quanto riguarda gli emendamenti re-

lativi all'articolo 12. In questa fase, a' termini di regolamento, abbiamo soltanto due possibilità: adeguarci alle indicazioni espresse nel parere della I Commissione affari costituzionali oppure rimettere in Assemblea il provvedimento. Peraltro potremmo anche sollevare una questione di principio, che non riguarda solo questo provvedimento, circa il ruolo della I Commissione affari costituzionali: probabilmente tale questione è generalmente avvertita alla Camera.

**GIANNI TAMINO.** Anch'io mi associo alle osservazioni formulate dai colleghi. Non riesco proprio a capire come la I Commissione affari costituzionali possa avere la competenza sulla prima condizione formulata all'emendamento 11.29. È vero che questa Commissione, quando esamina i provvedimenti di propria competenza va al di là degli aspetti costituzionali, ma quando esplica la propria attività consultiva sui provvedimenti di competenze di altre Commissioni deve limitarsi agli aspetti di costituzionalità. Nel caso in esame si registra invece una pesante ingerenza rispetto alle competenze specifiche di questa Commissione e quindi la I Commissione affari costituzionali si presenta come una « supercommissione », che ha addirittura un diritto di veto e di modifica, a prescindere da quelle che sono le sue specifiche competenze nell'esprimere i pareri.

Mi pare una questione di grande pesantezza dal punto di vista dell'autonomia delle singole Commissioni e credo che sarebbe opportuno che la nostra Commissione da una parte ribadisse questo principio, dall'altra si facesse carico di esprimere una critica rispetto al comportamento della I Commissione affari costituzionali, nei casi in cui questa intervenga su argomenti che travalichino le proprie competenze istituzionali, anche in considerazione della circostanza che tale anomalia di comportamenti si verifica non solo nei confronti della nostra ma, in generale, nei confronti di tutte le Commissioni. Non credo che nell'approvare il proprio regolamento la Camera dei depu-



tati abbia voluto attribuire alla Commissione affari costituzionali competenze diverse e superiori a quelle attribuite alle altre.

La I Commissione affari costituzionali è analoga alle altre e similmente ad esse ha l'obbligo di esprimere il proprio punto di vista nelle materie specifiche di competenza e di non esorbitare rispetto alle medesime materie.

SERGIO SOAVE. Anch'io naturalmente mi associo ai rilievi formulati dai colleghi circa le ingerenze della I Commissione affari costituzionali. Sono anch'io dell'avviso che, ponendo certe condizioni nel proprio parere, tale Commissione abbia oltrepassato le proprie competenze. Ritengo, come ha già affermato il collega Mattioli, che si tratti di una precisazione per certi aspetti pleonastica e inutile. Essa deriva dall'ossessione, che per certi versi somiglia al terrore, soprattutto di alcuni membri della I Commissione affari costituzionali, nel senso che attraverso il provvedimento possa essere introdotta una rivoluzione negli ordinamenti e una disarticolazione nell'università, il che non rientra assolutamente nello spirito e nella lettera del provvedimento.

Questo è l'aspetto che maggiormente mi preoccupa, perché indica un'animosità che è stata trasferita nella condizione inviataci.

In base al comma 3 dell'articolo 93 del regolamento, iniziare un contenzioso con la Commissione affari costituzionali significherebbe rinviare *sine die* l'approvazione del provvedimento. Sono sensibile alle osservazioni formulate dalla collega Poli Bortone; non le condivido tutte, ma indubbiamente il recepimento della condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali pone dei problemi. Per certi aspetti potrebbe costituire una garanzia, nel senso che nell'ordine vengono prima gli associati, poi i supplenti dello stesso settore di cui all'articolo 13, ponendo questa condizione in precedenza rispetto alle altre: in mancanza, la ricerca dei supplenti si effettua nelle altre università e nei settori affini. I criteri relativi ad una graduatoria delle preferenze fra lo

stesso settore e settore affini della stessa università o di altre università dovrebbero essere maggiormente individuati, altrimenti, ponendo i ricercatori in fondo, correremmo il rischio di farne una categoria residuale, alla quale ricorrere quando non vi siano altre possibilità da esplorare. A mio parere, invece, se la condizione fosse opportunamente collocata, potrebbe essere pleonastica. È nella normale logica delle cose che ci si comporti in questo modo nella nomina dei supplenti, ma in qualche misura questo pleonasma può aggiungersi alle altre condizioni di minima garanzia.

PRESIDENTE. Desidero precisare che i rilievi formulati questa mattina sul parere della Commissione affari costituzionali concernono un problema assai delicato, relativo al ruolo di filtro di questa Commissione ed ai suoi rapporti con le competenze delle singole Commissioni. Si tratta di una questione di grande portata, che non ritengo possa essere affrontata in questa sede.

Per quanto riguarda il merito del subemendamento 0.11.29.50, mi pare che la condizione posta rappresenti una precisazione essenzialmente pleonastica, sintomo più che altro di particolari preoccupazioni emergenti da alcuni settori.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La disciplina definita dall'articolo 11 in realtà è sufficientemente chiara: ai fini della scelta dei soggetti cui attribuire le supplenze, il criterio è indubbiamente più restrittivo, dal momento che ci si riferisce a soggetti operanti nel medesimo settore scientifico-disciplinare; ai fini del reperimento dei soggetti a cui affidare tale incarico, invece, si è adottato un criterio più estensivo. In sede di comparazione, il privilegio viene attribuito a titolari di quel raggruppamento e non di altre aree.

PRESIDENTE. Con le precisazioni fornite dal ministro, pongo in votazione il subemendamento 0.11.29.50 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.11.29.51 del relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. Si tratta ancora una volta di un subemendamento volto ad ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio. Dopo tutte queste imposizioni nel merito da parte delle Commissioni filtro, vorrei conoscere la competenza residuale della nostra Commissione.

Eravamo riusciti ad introdurre un elemento realmente innovativo, attribuendo per la prima volta ai ricercatori la possibilità di assumere affidamenti o supplenze. Accogliendo la modifica proposta, invece, vorrei sapere quali possibilità avrà mai il ricercatore Giovanni Rossi di Canicattì di vedersi affidata una supplenza: dopo avere esperito tutti i tentativi con i 22.500 professori associati, mi chiedo quale ricercatore riuscirà mai ad ottenere una supplenza.

Un altro elemento innovativo contenuto nell'articolo 11 era costituito dal riferimento, nella definizione dei corsi da attivare, al numero degli iscritti. La modifica proposta, invece, torna alla norma già esistente, che prende a parametro il numero degli esami sostenuti. Di fronte ai grandi sommovimenti degli studenti, che hanno fatto correre il rischio di perdere addirittura l'anno accademico, che cosa siamo stati in grado di offrire in cambio? Non abbiamo assicurato nessuna rappresentanza agli studenti, non abbiamo offerto nulla ai ricercatori, anzi abbiamo chiarito che la « briciola » costituita dall'attribuzione delle supplenze e degli affidamenti non intaccava minimamente il loro stato giuridico. Come si può essere contenti del risultato che la nostra Commissione è riuscita ad ottenere dopo tanti mesi di dibattito?

In conclusione ribadisco la nostra contrarietà alle condizioni poste dalla Commissione bilancio e sottolineo che non si tratta di semplici questioni formali, ma di vere e proprie modifiche nel merito.

GIANNI TAMINO. Con tale subemendamento si viene ad introdurre, dietro moti-

vazioni apparentemente tecniche, una modifica nel merito di grande rilievo: si torna ad una logica che considera l'università essenzialmente come un « esameificio ». L'esigenza di frequentare le lezioni non interessa nessuno. Accogliere la condizione posta costituisce un arretramento ai valori degli anni settanta, quando si dava per scontata l'impossibilità di adeguare le strutture alle effettive esigenze degli studenti e si consideravano, quindi, le università esclusivamente luoghi dove sostenere esami. Il fatto che le aule non siano sufficienti a contenere gli studenti e che un professore si trovi a dover seguire trecento persone significa che è impossibile fare didattica in modo serio.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chi frequenta l'Università sa bene come stanno le cose: assumere come criterio il numero degli esami sostenuti è insostenibile. Ad un movimento degli studenti che sollecita la soluzione di un problema, cioè il fatto che a causa delle condizioni della didattica molti studenti non arrivino nemmeno all'esame, noi rispondiamo assumendo proprio questo come criterio per la determinazione del numero dei corsi. Si tratta di una condizione inaccettabile. Se la Commissione bilancio chiede l'individuazione di un parametro certo e verificabile, allora troviamolo; ma prendere come punto di riferimento il numero degli esami sostenuti è possibile solo per chi, probabilmente, non ha più messo piede nell'università dopo la laurea.

SERGIO SOAVE. Condivido le affermazioni dei due colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei aggiungere che il modo in cui intendiamo assolvere alla condizione posta dalla Commissione bilancio a mio parere è impreciso.

Desidero partire dal tipo di ragionamento che è stato svolto inizialmente dalla collega Poli Bortone e quindi dagli onorevoli Mattioli e Tamino. Il provvedimento ha il fine di migliorare l'università e quindi, indirettamente, le condizioni in cui vivono gli studenti e la qualità degli studi; ma vi era un punto in cui prende-

vamo direttamente in considerazione un'esigenza degli studenti, quella di avere una didattica migliore al fine di evitare che l'università fosse ridotta ad un « esame-ficio » per la manifesta impossibilità che potesse essere altro. Tale articolo innovativo fu approvato anche per un suggerimento in tal senso del Governo. Noi dicemmo che finalmente il Governo aveva accolto un'esigenza degli studenti.

Il criterio certo non è comunque quello che fa riferimento agli esami degli anni precedenti. Si tratta semmai di un dato presuntivo, nel senso che, essendosi verificati un certo numero di esami del secondo corso, si verificheranno gli stessi esami anche nell'anno successivo. Ragionare sugli esami non rappresenta dunque un criterio molto attendibile. Un criterio certo invece è rappresentato per il primo anno dalle iscrizioni, per il secondo anno dai piani di studio. Questi sono i due unici elementi certi e verificabili dell'università.

Se vogliamo accogliere alla lettera il parere della V Commissione bilancio non possiamo far riferimento al dato presuntivo degli esami degli anni successivi, ma al dato certo degli iscritti del primo anno e di coloro che negli anni successivi abbiano indicato quel tal corso o quella tale materia nei piani di studio.

BRUNO ZEVI. Sono d'accordo con le posizioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi rendo conto che questa è una difficoltà oggettiva, tuttavia credo che occorrerà compiere uno sforzo per far proseguire l'iter del provvedimento. Su questa materia e nell'ambito della lettura al Senato il Governo può assumere l'impegno a rivedere la questione con una sua proposta, intesa a venire incontro all'esigenza di una precisazione ancorata ai piani di studio e ai documenti ufficiali, al numero degli iscritti piuttosto che al numero degli esami effettuati nell'anno precedente. Abbiamo compiuto questa scelta anche perché, nel primo anno in partico-

lare, non si riesce a seguire la fluttuazione del numero degli studenti che si iscrivono e che solo in alcune facoltà crescono. Una norma che prescrivesse di registrare il dato dell'anno precedente non terrebbe conto della crescita e non risolverebbe alcun problema reale.

Il Governo, vista la situazione che si è creata con la V Commissione bilancio, ritiene opportuno che l'approfondimento della questione avvenga in seconda lettura.

Ribadisco, in conclusione, l'impegno del Governo di ritornare sull'argomento con una sua proposta al Senato, in seconda lettura.

PRESIDENTE. Vi è una dichiarazione del Governo nel senso di un impegno a procedere ad un approfondimento, nel corso dell'esame da parte del Senato, per riportare il testo ad una valutazione circa gli iscritti e non in riferimento agli esami. Allo stato del regolamento non possiamo fare altro.

SERGIO SOAVE. Contesto tale impostazione, poiché siamo in una situazione diversa rispetto alla condizione precedente. In quel caso la condizione era quasi letterale e ci siamo dovuti adeguare. Qui abbiamo una condizione diversa da quanto è stato scritto nel subemendamento e dobbiamo, proprio per adempiere al parere vincolante della V Commissione bilancio, ancorarci ad un numero certo. Non vedo perché ciò non si possa fare in questa sede.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei ascoltare il parere del relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Condivido l'ipotesi formulata dal Governo, nel senso di approvare il subemendamento, che è comunque migliorativo rispetto alla norma vigente, perché pone a regime una possibilità di sdoppiamento che prima era prevista in una fase puramente transitoria, ed elimina tutta una serie di condizionamenti. Vi è poi l'impegno del Governo a rivedere la questione al Senato.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Perché non introduciamo questa modifica adesso ?

GIROLAMO RALLO. In tal caso, l'emendamento dovrebbe tornare alla V Commissione per il parere.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del parere della V Commissione bilancio: « parere favorevole sull'emendamento 11.29 a condizione che al comma 5, terzo periodo, si preveda che agli sdoppiamenti possa procedersi in relazione a parametri certi e verificabili, quale non risulta essere quello del numero degli iscritti ai singoli insegnamenti ».

GIANNI TAMINO. È esattamente il contrario ! È falso quello che ha affermato la V Commissione bilancio: l'unico dato certo è il numero degli iscritti, mentre quello degli esami è presuntivo.

PRESIDENTE. Possiamo chiedere il riesame del parere, oppure il relatore deve formulare diversamente il subemendamento, ovviamente nel rispetto delle condizioni poste alla Commissione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. In effetti, mi pare che la condizione della V Commissione bilancio possa essere soddisfatta tornando al parametro del numero degli iscritti, ma facendo riferimento anche ai piani di studio.

Preannuncio pertanto la presentazione di un altro subemendamento, in sostituzione di quello in discussione 0.11.29.51, che ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 11.29, comma 5, dopo la cifra 250, aggiungere le parole: calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali ed individuali.*

0.11.29.54.

ADRIANA POLI BORTONE. A mio parere, non siamo affatto andati incontro

alla richiesta della Commissione bilancio di individuare un parametro certo. Il piano di studio, infatti, può essere presentato fino al 31 dicembre, mentre l'anno accademico comincia a novembre. Pertanto non considero soddisfacente il subemendamento del relatore.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole al subemendamento del relatore. Con la riforma dell'ordinamento che stiamo approvando, lasciamo all'autonomia delle università la definizione dei regolamenti di operatività; ogni istituto, quindi, potrà rispondere come meglio crede in relazione alle proprie esigenze. Occorre tener conto anche del fatto che la necessità di uno sdoppiamento dei corsi si manifesta quando vi è un effettivo sovraffollamento, circostanza che di solito risulta facilmente verificabile. In generale, però, mi pare che il riferimento ai piani di studio garantisca un parametro certo e verificabile, tale da ottemperare pienamente alle condizioni poste dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.11.29.54 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.11.29.53 del relatore, volto a soddisfare un'altra condizione posta dalla Commissione bilancio.

ADRIANA POLI BORTONE. Il relatore sostiene che si tratta semplicemente di una trasposizione da un articolo ad un altro. In realtà, il secondo comma dell'articolo 15 del testo al nostro esame recita: « agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per supplenze e contratti ». Non si fa, pertanto, alcun riferimento agli stanziamenti ordinari di cui parla il subemendamento del relatore. Non mi intendo particolarmente di bilanci, ma ritengo

che aver aggiunto l'aggettivo « ordinari » e aver voluto sopprimere la precisazione « per supplenze e contratti », non costituisca un fatto casuale. In ogni caso non si tratta di una modifica puramente formale. Dunque, a meno che non mi si spieghi cosa realmente si intenda dire con una dizione del genere e mi si convinca di essere in errore, attualmente non comprendo perché nell'emendamento del relatore ci si riferisca agli oneri a carico dell'ordinario stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Penso che si voglia sostenere un principio molto semplice, cioè che non si vuole superare la spesa complessivamente assegnata al ministero.

LUCIANO GUERZONI. In altri termini, si vuole sostenere che la riforma verrà attuata a costo zero.

ADRIANA POLI BORTONE. È chiaro che in queste condizioni un medico o un ingegnere preferiranno effettuare delle consulenze, piuttosto che chiedere di fare delle supplenze, mentre in tantissime facoltà umanistiche, invece che tenere lezioni private a 25 mila lire, preferiranno prendere le loro supplenze e non lasciare assolutamente spazio ai famosi ricercatori di Canicattì, che attendono e attendranno ancora per diversi anni prima di avere la loro supplenza.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Come è stato riconosciuto anche dalla consistenza del dibattito precedente sul parametro a cui far riferimento, vale a dire il numero degli iscritti o quello degli esami sostenuti, in questo caso il problema non si pone. È evidente che in questo provvedimento non può essere prevista altro che l'utilizzazione dei finanziamenti ordinari e che questo concetto sia scritto in un articolo piuttosto che in un altro è inessenziale.

Nella previsione del bilancio per l'anno prossimo occorrerà aumentare i capitoli relativi, per venire incontro alle nuove esigenze. Allo stato attuale delle

cose non si può prevedere di utilizzare stanziamenti straordinari; in altri termini non può essere approvato un provvedimento legislativo che configuri stanziamenti non descritti in bilancio. Sinceramente, non mi pare che vi siano cambiamenti rispetto alla dizione precedente.

ADRIANA POLI BORTONE. Evidentemente non si vuole far riferimento alle supplenze e ai contratti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.11.29.53 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 11.29 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11.01 del relatore, già approvato in linea di principio e per il quale sono intervenuti i pareri favorevoli senza condizioni delle Commissioni « filtro ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 12, di cui gli identici emendamenti 12.08, 12.11 e 12.15 chiedono la soppressione, a cui si è dichiarato favorevole anche il Governo. Ricordo che la I Commissione ha precisato di non avere condizioni da porre in ordine alla soppressione.

Pongo pertanto in votazione gli identici emendamenti 12.08, 12.11 e 12.15.

*(Sono approvati).*

L'articolo 12 s'intende pertanto soppresso.

Ricordo che gli articoli 13 e 14 sono stati già approvati.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 14.03 del relatore, già approvato in linea di principio e per il quale sono intervenuti i pareri favorevoli senza condizioni delle Commissioni competenti.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 15.1 del relatore, al quale il relatore stesso, in ottemperanza del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il subemendamento 0.15.1.50, a cui si è dichiarato favorevole anche il Governo.

Pongo in votazione il subemendamento 0.15.1.50 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Propongo di sostituire il titolo del testo unificato con il seguente: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sostituire il titolo con il seguente: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

(È approvata).

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, richiamo l'attenzione della Commissione sull'esigenza di apportare le seguenti correzioni di forma:

*All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole:* vengono definite le tabelle delle scuole di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 3 del presente articolo *con le seguenti:* viene definita la tabella di specializzazione di cui al comma 2.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole:* ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento *con le seguenti:* ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole:* articolo 3, commi 3, 4 e 5 *con le seguenti:* articolo 3, commi 3 e 4.

*All'articolo 7-bis, attribuire la seguente rubrica:* (Collaborazioni esterne).

*All'articolo 14-bis, dopo la parola:* ricercatore *aggiungere le seguenti:* ricercatori confermati.

PRESIDENTE. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, pongo in votazione le modificazioni formali richieste dal Governo.

(Sono approvate).

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La VII Commissione,

considerato che:

il disordinato proliferare di corsi di laurea con le denominazioni più varie ha determinato una situazione di confusione sia per l'orientamento degli studenti sia nella definizione dei titoli di studio necessari per l'accesso ai pubblici concorsi;

per risolvere i problemi derivanti da tale situazione il Parlamento è spesso chiamato a legiferare per riconoscere equipollenze fra titoli solo formalmente diversi;

impegna il Governo

in attuazione dell'articolo 8 della legge sugli ordinamenti didattici universitari, ad attuare una riduzione delle tipologie dei corsi di laurea, con l'unificazione di quelli sostanzialmente analoghi, anche se attivati in facoltà diverse ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/1

De Julio, Guerzoni.

« La VII Commissione, preso atto che all'interno della legge sugli ordinamenti didattici non sono previsti la sistema-

stemazione ed il riordino di aree disciplinari con particolare riferimento ai settori delle scienze sociali, sanità, attività motorie e sport, arte e ricerca visiva, musica e spettacolo che comportano in particolare anche riordino e sistemazione nell'ambito universitario di ISEF, accademie di belle arti, conservatori di musica, accademia nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza,

impegna il Governo

a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disegni di legge che prevedano l'istituzione di nuovi specifici corsi di laurea e diploma per tali ambiti didattici e di ricerca ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/2

Di Prisco, Gelli, Fachin Schiavi,  
Lagorio.

« La VII Commissione, tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è prevista la sistemazione ed il riordino della accademie di belle arti,

invita il Governo

entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge a presentare un apposito progetto di legge che preveda l'inserimento delle accademie nel percorso universitario con l'istituzione di corsi di laurea e diploma ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/3

Gelli, Di Prisco, Fachin Schiavi.

« La VII Commissione,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, sociale ed economico del paese,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sintonia con l'avvio della predisposizione

di piani di sviluppo dell'università, l'istituzione di specifici corsi di laurea e diploma nei settori delle scienze sociali e della sanità anche al fine di armonizzare i relativi ordinamenti didattici a quelli presenti nell'ambito dei paesi della CEE.

Anche a questo fine, nel quadro delle esigenze di riordino nel settore delle attività motorie e dello sport,

impegna il Governo

a farsi carico, utilizzando le proposte parlamentari in esame, della esigenza di riordino degli ISEF, a partire dall'elevazione a quattro anni della durata dei corsi di laurea e conseguente adeguamento degli ordinamenti didattici ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/4

Casati, Viti, Mensorio, Carelli,  
Poli Bortone, Rallo, Silvia  
Costa, Soave, Gelli, Cafarelli,  
Pinto, Ciliberti.

« La VII Commissione,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del paese;

constatata la necessità di adeguare l'attuale legislazione delle accademie di belle arti a quella già in vigore negli altri paesi della CEE;

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è previsto l'adeguamento ed il relativo riordino,

impegna il Governo

a predisporre un apposito progetto di legge, utilizzando anche le proposte parlamentari esistenti, per il riordino delle accademie di belle arti ed il relativo adeguamento degli ordinamenti didattici ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/5

Cafarelli, Casati, Costa Silvia,  
Portatadino, Mensorio.

« La VII Commissione,

preso atto della nuova normativa introdotta per il CUN dalla legge sugli ordinamenti didattici universitari

impegna il Governo

a) ad invitare il CNEL ad assicurare nel suddetto organismo una rappresentanza socialmente articolata del mondo produttivo, non ripetitiva delle categorie accademiche già presenti per altra derivazione;

b) ad assumere le iniziative più opportune perché, in rigorosa armonia con il concetto di non rievocabilità fissato dalle norme, si eviti che rientrino a far parte del consiglio, per canali non elettivi, membri che ne sono stati componenti in precedenza ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/6

Savino, Seppia.

« La VII Commissione,

in relazione alla necessità di adeguare le strutture formative alle accresciute esigenze di sviluppo del paese anche nei settori delle scienze sociali, della sanità, della musica, delle belle arti e dell'educazione fisico-motoria e sportiva

impegna il Governo

a farsi carico, con la necessaria tempestività, del riordino delle aree disciplinari relative ai suddetti settori attraverso la istituzione di specifici corsi di laurea e di diploma finalizzati sia all'inserimento sul mercato del lavoro sia all'adeguamento dei livelli formativi alla molteplicità e dinamicità dell'interesse degli allievi ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/7

Aniasi, Savino, Seppia.

« La VII Commissione invita il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

a presentare con urgenza un provvedimento legislativo relativo al personale delle università e degli enti pubblici di ricerca ed in particolare per la riforma del sistema concorsuale, che dovrà prevedere la messa a concorso di un numero di posti superiori a quelli disponibili, con chiamata dei vincitori da parte delle facoltà e la formazione di una lista nazionale di idonei, da cui le facoltà dovranno attingere successivamente, in presenza di nuovi posti disponibili; dovrà altresì darsi certezza al sistema concorsuale, prevedendo che ad anni alterni, rispettivamente per ordinari ed associati, si procederà a data fissa all'espletamento dei concorsi stessi.

Tanto anche allo scopo di superare tempestivamente il disagio di tutti gli operatori (in particolare i cosiddetti confermati) che, a causa della crescita tumultuosa e spontanea dell'università, sono — di fatto — impiegati in mansioni diverse da quelle corrispondenti al loro ruolo ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/8

Seppia, Savino.

« La VII Commissione, in relazione alle comprovate esigenze di sviluppo socio-economico e culturale del paese, constatato che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è prevista una regolamentazione corrispondente peraltro a quella vigente negli altri paesi europei,

impegna il Governo

a predisporre un apposito progetto di legge, utilizzando anche le proposte parlamentari esistenti, per l'istituzione del corso di laurea in servizio sociale e relativo adeguamento degli ordinamenti didattici ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/9

Mensorio.



« La VII Commissione, in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, artistico ed economico del paese, constatata la necessità e l'urgenza di armonizzare la legislazione vigente a quella prevalente nella CEE per quanto riguarda il livello di istruzione superiore nel settore artistico

impegna il Governo

a farsi carico, anche utilizzando le proposte parlamentari *in itinere*, del riordino dell'istruzione superiore artistica, accademie delle belle arti e conservatori di musica, garantendo attraverso l'adeguamento degli ordinamenti didattici il livello universitario e rinviando ad una più attenta ricognizione la individuazione dell'ambito ministeriale più idoneo ad assicurare il massimo di autonomia e di impegno in un settore distintivo dell'apporto del nostro paese alla comunità internazionale ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/10

Carelli, Ciliberti, Viti, Casati,  
Portatadino, Michelini.

« La VII Commissione, in rapporto alle oggettive esigenze di sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del paese, constatata l'inadeguatezza della legislazione attuale per gli ISEF, le accademie di belle arti e le accademie di danza;

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è previsto l'adeguamento ed il relativo riordino,

impegna il Governo

ad invitare gli attuali ISEF ad adeguare i corsi di studio;

a predisporre appositi progetti di legge, utilizzando anche le diverse proposte parlamentari esistenti, per il riordino delle accademie di belle arti, delle acca-

demie di danza e degli ISEF ed il relativo adeguamento agli ordinamenti didattici ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/11

Macaluso, Rallo, Poli Bortone.

« La VII Commissione, preso atto della nuova normativa introdotta per il CUN dalla legge sugli ordinamenti didattici universitari

impegna il Governo

ad invitare il CNEL ad assicurare nel suddetto organismo una rappresentanza articolata del mondo produttivo, non ripetitiva delle categorie accademiche già presenti per altra derivazione;

ad invitare la Conferenza permanente dei rettori ad assicurare un criterio di rotazione per consentire che siano presenti nel CUN anche le piccole e medie Università ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/12.

Rallo, Poli Bortone.

« La VII Commissione, accogliendo l'invito del Governo a rinviare a sede di merito la trattazione dei problemi sollevati in ordine allo stato giuridico e alle attribuzioni e poteri conferiti ai professori di seconda fascia, ricercatori, assistenti di ruolo, tecnici laureati *ex art.* 50 della legge n. 382

impegna il Governo

ad affrontare nel corso di una prossima apposita seduta di Commissione tutte le questioni sollevate in materia, in occasione della discussione sugli ordinamenti didattici, in funzione di una idonea iniziativa del Governo ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/13.

Viti, Gelli, Mattioli, Casati, Cafarelli, Portatadino, Ferdinando Russo.

« La VII Commissione,

constatata nell'ambito della discussione sugli ordinamenti didattici la necessità di istituire un Consiglio studentesco nazionale come nuovo organo di rappresentanza degli studenti, elettivo su base nazionale,

impegna il Governo

perché istituisca tale organo nel quadro della discussione parlamentare del disegno di legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca. Il Consiglio studentesco nazionale proietterebbe su scala nazionale lo spirito, le funzioni e il ruolo politico dei senati degli studenti e delle altre rappresentanze studentesche previste a livello dei singoli atenei ed inoltre sarebbe interlocutore rappresentativo delle istituzioni universitarie nazionali nei momenti di formazione delle decisioni, specie in materia didattica, di funzionalità degli atenei e del diritto allo studio.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/14 ».

Pietrini, Seppia, Aniasi, Savino.

« La VII Commissione, in occasione dell'approvazione delle norme sui nuovi ordinamenti universitari,

impegna il Governo:

1) ad evitare che gli orari didattici presentino sovrapposizioni tra insegnamenti di corsi fondamentali oppure tra lezioni di docenti ordinari o associati e ricercatori, che non siano espressamente impostate secondo il criterio della compresenza;

2) ad assicurare che gli orari redatti secondo il suddetto criterio siano sottoposti preventivamente al parere vincolante della rappresentanza studentesca negli organismi competenti nonché a quello tecnico dell'organo o servizio di tutorato ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/15.

Amodeo, Savino, Seppia.

« La VII Commissione,

in occasione dell'approvazione dei nuovi ordinamenti didattici per l'università

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative per la ridefinizione legislativa:

a) del nuovo stato giuridico dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo dell'università;

b) dei poteri di elettorato attivo e passivo rispetto agli organi di autogoverno e rappresentanza, secondo criteri di sostanziale equità tra le componenti universitarie, fatta comunque salva la riserva del rettorato ai professori ordinari ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/16.

Scotti Virginio, Savino, Seppia.

« La VII Commissione,

considerata l'urgente necessità di garantire una migliore funzionalità delle istituzioni universitarie e in particolare una maggiore efficienza degli organi di coordinamento e dirigenza delle attività accademiche di insegnamento e di ricerca, da conseguire attraverso l'ampliamento della base di scelta dei docenti a tempo pieno capaci e disponibili a svolgere tali delicate funzioni istituzionali,

impegna il Governo

a presentare al più presto, e comunque entro due mesi, un disegno di legge *ad hoc* e a favorire l'*iter* di proposte di legge già presentate che prevedano l'estensione a tutti i docenti di ruolo dell'elettorato passivo per le funzioni di preside, direttore di dipartimento e di istituto, presidente di consiglio di corso di laurea e di diploma, coordinatore di gruppi di ricerca, direttore di scuole di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, nonché di membro dei comitati tecnici ordinatori di nuove facoltà universitarie, apportando le conseguenti modifiche legi-

slative alla normativa vigente (articoli 12, 95, ultimo comma, 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 580) ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/17

Mattioli, Gelli, Arnaboldi, Tamino.

« La VII Commissione,

considerato il problema di possibili rilevanti difformità tra le forme statutarie di cui si fossero dotate le università in applicazione dell'articolo 16 della legge n. 168 e prescrizioni successivamente introdotte dalla nuova legge sull'autonomia, con particolare riferimento:

alla equilibrata partecipazione di tutte le componenti agli organismi di governo dell'università,

alle modalità del finanziamento delle attività didattiche e di ricerca,

alla partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private in organismi di governo e di controllo della università,

impegna il Governo

in sede di definizione della nuova legge sull'autonomia universitaria, a prevedere norme che comportino l'adeguamento degli statuti già approvati, ove non risultassero conformi ai principi della nuova legge ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/18

Tamino, Mattioli.

La VII Commissione,

considerata la necessità della massima valorizzazione e partecipazione di tutte le componenti universitarie ai momenti decisionali relativi alle attività didattiche e di ricerca,

decisa ad assicurare la presenza di ricercatori e studenti in tali sedi decisio-

nali evitando nel contempo organismi pletorici e perciò non funzionanti,

impegna il Governo:

a proporre nel corso del dibattito in corso al Senato sul disegno di legge riguardante l'autonomia universitaria, nel quadro delle norme relative alla autonomia universitaria, appropriate commissioni, operanti su delega del consiglio di facoltà e responsabili dei problemi relativi alla didattica con equilibrata presenza numerica dei professori, dei ricercatori e degli studenti;

a rendere più consistente la presenza degli studenti negli organismi di governo dell'università e in particolare nei consigli di facoltà ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/19

Scalia, Mattioli, Soave, Arnaboldi, Gelli, Tamino.

« La VII Commissione,

considerata l'urgente necessità di garantire una migliore funzionalità delle istituzioni universitarie e in particolare una maggiore efficienza degli organi di coordinamento e dirigenza delle attività accademiche di insegnamento e di ricerca, da conseguire attraverso l'ampliamento della base di scelta dei docenti a tempo pieno, capaci e disponibili a svolgere tali delicate funzioni istituzionali;

preso atto dell'esistenza di proposte di legge che prevedono l'estensione a tutti i docenti di ruolo dell'elettorato passivo per le funzioni di preside, direttore di dipartimento e di istituto, presidente del consiglio di corso di laurea e di diploma, coordinatore di gruppi di ricerca, direttore di scuole di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, nonché di membri dei comitati tecnici ordinatori di nuove facoltà univesitarie,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi un disegno di legge che regolamenti la materia appor-

tando anche modifiche alla normativa vigente ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/20

Lanzinger, Mattioli, Soave, Arnaboldi, Gelli, Tamino.

« La VII Commissione,

considerato che nell'ordinamento universitario sono presenti scuole e istituti che non rientrano tra quelli previsti dalla legge sugli ordinamenti didattici

impegna il Governo

ad invitare le università e gli istituti di istruzione superiore, i cui statuti prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, a valutare, con atto ricognitivo da comunicare al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferma o meno delle disposizioni dei predetti statuti ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/21

Ferrari Bruno, Casati.

« La VII Commissione,

premesso che l'articolazione degli studi e l'arricchimento della offerta formativa dopo il diploma di maturità sono richiesti dall'esigenza di soddisfare in termini più efficaci i bisogni del mondo produttivo e quella non meno importante di un abbassamento del livello di abbandoni degli studi superiori;

premesso che tale articolazione degli studi *post-diploma* è già operante in tutti i paesi della Comunità europea e che l'istituzione del diploma di primo livello universitario potrà contribuire in misura rilevante alla soluzione di tale problema, ma non completamente, in particolare non potrà soddisfare le esigenze più specifiche di formazione professionale *post-diploma*;

raccogliendo anche l'auspicio più volte espresso dalla Commissione durante l'esame del provvedimento in votazione,

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge per la istituzione dei corsi *post-secondari* e, comunque, a favorire tutte le iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo indicato in premessa ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/22

Casati, Buonocore, Savino.

« La VII Commissione,

accogliendo l'invito del Governo a rinviare a sede di merito la trattazione dei problemi sollevati in ordine allo stato giuridico e alle attribuzioni e poteri conferiti ai professori di seconda fascia, ricercatori, assistenti di ruolo, tecnici laureati *ex* articolo 50 della legge n. 382

impegna il Governo

ad affrontare nel corso di una prossima apposita seduta di Commissione tutte le questioni sollevate in materia, in occasione della discussione sugli ordinamenti didattici, in funzione di una idonea iniziativa del Governo da assumere entro due mesi per affrontare e compiutamente risolvere la complessa tematica ».

0/80-581-1484-1781-3507/VII/23

Poli Bortone, Rallo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi pare che gli ordini del giorno in molti casi abbiano contenuto analogo e possano, quindi, essere raggruppati in alcune grandi categorie di problemi.

In questa prospettiva, anticipo un orientamento favorevole agli ordini del giorno presentati; in particolare, mi impegno a presentare entro tre mesi un disegno di legge sullo stato giuridico del personale universitario, a farmi promotore presso il Senato delle raccomandazioni relative alla legge sull'autonomia.

Inoltre, preciso che sulla riforma degli ISAF è già in corso al Senato l'esame della proposta di iniziativa parlamentare che il Governo ha deciso di assumere come base per la riforma stessa. Per le istituzioni del settore artistico, il Governo accetta l'indicazione di procedere ad un riordinamento del settore. Accetto come raccomandazione per il Governo l'invito a predisporre un disegno di legge per l'istruzione post-secondaria e dichiaro la disponibilità ad un dibattito in Commissione sui problemi complessivi del personale universitario.

Condivido infine anche l'esigenza che siano salvaguardati nelle università gli ordinamenti speciali di scuole ed istituti che non rientrano tra le tipologie previste espressamente dalla legge in discussione.

Con queste precisazioni, che peraltro mi sembrano abbastanza puntuali, nel complesso il Governo ritiene di poter accogliere gli ordini del giorno presentati.

ADRIANA POLI BORTONE. Non è possibile una valutazione complessiva dei vari ordini del giorno, in quanto alcuni sembrano analoghi solo in apparenza.

VINCENZO VITI. Signor presidente, non è possibile esprimere parere favorevole da parte del Governo su ordini del giorno vertenti sulla stessa materia, ma aventi contenuto contraddittorio. Non mi sentirei soddisfatto da una pronuncia generica. Ad esempio, si accetterebbe la possibilità che le singole facoltà organizzino corsi di laurea anche per quanto riguarda le scienze motorie. L'esame degli ordini del giorno deve essere effettuato con la dovuta ponderazione, perché il problema dell'espressione del parere è delicato.

SERGIO SOAVE. Prendo atto degli impegni assunti dal ministro in merito ad

una risistemazione complessiva dei problemi relativi al personale universitario; lo invito però a tener conto anche della situazione degli incaricati.

FRANCESCO CAFARELLI. Prendo atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal Governo, in particolare per quanto riguarda il provvedimento di delegificazione approvato dal Senato, indispensabile per l'attuazione del piano quadriennale e per l'attuazione della legge n. 509.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, dato il breve tempo ancora a nostra disposizione a causa dell'imminenza di votazioni in Assemblea, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della trattazione degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che per la concomitanza di votazioni in Assemblea, è stata disposta la sconvocazione delle Commissioni. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 14 maggio 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO